

## IMPORTANTI SENTENZE SUI CONTRIBUTI ECONOMICI: CONFERMATE LE NOSTRE POSIZIONI

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2825 del 12 maggio 2010 ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Bollate (Milano) concernente la questione dell'integrazione della retta alberghiera di ricovero di un soggetto con handicap grave, stabilendo che «*l'ordinanza impugnata appare correttamente motivata (...) in ordine all'interpretazione del comma 2 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998, che ancora le modalità di contribuire al costo della prestazione alla situazione economica del solo assistito*». Il medesimo principio è accolto dalle sentenze del Tar della Lombardia, Sezione terza n. 1482, 1483, 1485, 1486, 1487 e 1488 del 21 gennaio 2010, depositate in Segreteria il 14 maggio 2010 nonché dalle n. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586 e 1587 riferite alla stessa data del 21 gennaio 2010, il cui deposito in Segreteria è datato 20 maggio 2010.

Detti provvedimenti del Tar hanno annullato le deliberazioni dei Comuni di Binago, Castiglione Olona, Cinisello Balsamo, Grosio, Locate Varesino, Milano (tre sentenze), Pavia, Oggiono con Santo Stefano, Varese e Vimercate, nonché quelle delle Assemblee dei Sindaci dei distretti socio-sanitari di Busto Arsizio, Monza-Brianza, Pavia e Tradate, della Comunità montana Valtellina e delle Asl delle Province di Como, Milano e Pavia.

Nei procedimenti di cui alle sentenze 1486, 1487 e 1585 si era costituita anche la Regione Lombardia «*eccependo l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto*». Viene dunque confermata la piena applicabilità del comma 2 ter dell'articolo 3 del testo unificato dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali gli assistiti, se si tratta di ultrasessantacinquenni non autosufficienti o di soggetti con handicap in situazione di gravità, devono contribuire alle spese (frequenza di centri diurni, accoglienza presso comunità alloggio, ricovero presso Rsa, Residenze sanitarie assistenziali) nell'ambito delle proprie risorse personali senza alcun onere a carico dei parenti conviventi o non conviventi. Viene altresì ribadito (sentenza n. 1487) che l'indennità di accompagnamento non costituisce reddito anche per il fatto che «*la funzione di tale indennità è quella di ausiliare l'invalido per consentire al medesimo di potersi muovere nell'ambito sociale senza intervento di istituti pubblici*» (1).

Inoltre il Tar della Lombardia, nella stessa senten-

(1) Il Comune di Cinisello Balsamo aveva deliberato di considerare l'importo dell'indennità di accompagnamento in relazione agli oneri attribuiti agli utenti del servizio di trasporto delle persone con handicap.

za n. 1487, ha respinto come «*manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale adombrata dall'Amministrazione comunale [di Cinisello Balsamo] in relazione al contrasto con l'articolo 117 della Costituzione del divieto di valorizzare l'esistenza di obbligati alimentari*» (2).

Ricordiamo altresì che nella sentenza n. 1584 viene sancito che è totalmente a carico dell'Asl il ricovero presso Rsa di anziani non autosufficienti che richiedono interventi sanitari complessi.

Per quanto riguarda la sentenza n. 1488, che ha annullato le deliberazioni della Giunta del Comune di Pavia in cui era prevista la partecipazione dei parenti tenuti agli alimenti al costo dei servizi rivolti ai soggetti con handicap grave, sono confermate le critiche contenute nell'articolo "L'accordo fra il Comune di Pavia ed i Sindacati Cgil, Cisl e Uil sui contributi economici viola le leggi vigenti", pubblicato sul n. 149, 2005 di questa rivista.

È quindi auspicabile che non solo il Comune di Pavia, ma anche le forze politiche, i sindacati e i gruppi di base prendano finalmente atto, come ripetiamo da oltre un decennio, che gli assistiti, se colpiti da handicap in situazione di gravità o se ultrasessantacinquenni non autosufficienti devono contribuire alle spese esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche, senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi.

(2) Anche ai fini etico-sociali, sarebbe necessario conoscere i motivi in base ai quali la Giunta del Comune di Cinisello Balsamo ha adombrato il ricorso costituzionale per ottenere l'intervento economico dei parenti tenuti agli alimenti in relazione alle spese di ricovero e, tenuto conto dei rilevanti benefici finanziari che riceverebbe lo stesso Comune, non si sia mai rivolto alla Corte costituzionale per ottenere detto intervento per quanto concerne le rette di frequenza degli asili nido e delle scuole materne e le quote riguardanti le mense scolastiche per la parte non coperta dalle risorse dei genitori. A questo riguardo non si comprende nemmeno perché le forze politiche presenti nella Giunta del Comune di Cinisello Balsamo non abbiano rivendicato l'obbligo della partecipazione finanziaria dei parenti tenuti agli alimenti per quanto concerne le altre prestazioni assistenziali: l'integrazione al minimo delle pensioni Inps, l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia economico-popolare, le contribuzioni di sostegno al pagamento dell'affitto, l'indennità di disoccupazione, le provvidenze relative alla cassa integrazione, la Social Card, ecc. Occorre altresì tener presente – altro aspetto etico-sociale di rilevante importanza – che, mentre per numerose prestazioni (soggiorni di vacanza, rette degli asili nido e delle scuole materne, mense scolastiche, ecc.), i Comuni individuano gli oneri a carico degli utenti, compresi quelli in possesso di notevoli risorse economiche, sulla base di tariffe inferiori ai costi anche in misura rilevante, per quanto riguarda le contribuzioni economiche relative agli interventi socio-assistenziali il riferimento è sempre all'intero ammontare delle prestazioni fornite dai centri diurni e dalle strutture di ricovero. Rileviamo infine che quasi sempre le prestazioni sopra indicate sono fornite senza considerare le proprietà mobiliari e immobiliari possedute dai beneficiari.